

UNIONE DI COMUNI DELLA BASSA SABINA

POGGIO MIRTETO - MONTOPOLI DI SABINA – FORANO – CANTALUPO IN SABINA - TARANO

(Provincia di Rieti)

SEDE: Via Mameli, 45 - Poggio Mirteto (RI) - Tel. 0765.410068 - Fax 0765.410380 - P.I. 00885620575

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

INDICE

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - Oggetto del regolamento
- ART. 2 – Ambito di applicazione
- ART. 3 – Organi preposti all’espletamento del servizio
- ART. 4 - Provvedimenti di polizia rurale
- ART. 5 - Sanzioni

Titolo II – DELLA PROPRIETA’

- ART. 6 – Divieto d’ingresso nei fondi altrui
- ART. 7 - Divieto di scarico
- ART. 8 - Divieto di pascolo
- ART. 9 - Piantagioni e siepi
- ART. 10 - Cani da guardia

Titolo III – TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

- ART.11 – Smaltimento acque superficiali
- ART.12 - Gestione di fossi,canali e ripe
- ART.13 - Pozzi di irrigazione
- ART.14 - Salvaguardia dello stato dei luoghi
- ART.15 - Ripristino dello stato dei luoghi
- ART.16 - Piantumazione di alberi e siepi

Titolo IV – ATTIVITA’ AGRICOLE E PASCOLO DI ANIMALI

- ART.17 – Arature, trasporti di letame, terra e altri detriti
- ART.18- Spargimento di liquami zootecnici
- ART.19 – Trattamenti antiparassitari in prossimità di abitazioni
- ART.20 - Piantumazione di alberi ad alto fusto presso i confini
- ART.21 - Custodia di animali in transito
- ART.22 - Spostamento di animali
- ART.23 - Passaggio nei fondi altrui con bestiame
- ART.24 - Pascolo sui terreni demaniali
- ART.25 - Pascolo su terreno privato
- ART.26 - Animali morti

Titolo V – TUTELA DELL'AMBIENTE

- ART.27 – Accensione fuochi
- ART.28 - Inquinamento
- ART.29 - Scarico abusivo
- ART.30 - Esche avvelenate
- ART.31 - Nidi di uccelli

Titolo VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ART.32 – Esecutività
- ART.33 - Altri riferimenti normativi

GLI ARTICOLI

Art.1

Oggetto del Regolamento

Il regolamento di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare, sul territorio di competenza:

- la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione nonché delle disposizioni emanate dagli Enti al fine della tutela, conservazione ed incremento dei beni agro - silvo - pastorali nell'interesse dell'attività agraria;
- il rispetto dell'ambiente naturale nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii e altre opere di drenaggio a difesa del territorio;
- il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e di altri manufatti di uso pubblico.

Art.2

Ambito di applicazione

Le presenti norme si applicano nelle zone rurali del territorio dei comuni di Poggio Mirteto, Montopoli, Forano, Cantalupo, Tarano o comunque destinate a usi agricoli

Art.3

Organi preposti all'espletamento del servizio

Il servizio di Polizia Rurale viene svolto dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Municipale. Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e dal Corpo Forestale dello Stato e della Regione.

Art.4

Provvedimenti di polizia rurale

Il Sindaco o i Funzionari comunali e dell'Unione ognuno per le proprie competenze possono emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento, in forza delle competenze loro attribuite dalle leggi, finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni e al ripristino dello stato dei luoghi.

Le ordinanze di cui trattasi devono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempimenti oltre che l'autorità a cui rivolgersi per l'opposizione.

Art.5
Sanzioni

Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite dalla tabella seguente, in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I° e II° del Capo I° della legge 24.11.1981 n.689.

Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento saranno introitate dalla tesoreria dell'Unione.

TITOLO	INFRAZIONI	SANZIONI Minimo – Massimo	OBLAZIONE	SANZIONI ACCESSORIE
I	Dall'art.5 All'art. 10	51,65 Euro <hr/> 413,17 Euro	103,29 Euro	Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.
II	Dall'art.11 All'art.16	206,58 Euro <hr/> 1032,91 Euro	344,30 Euro	Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce
III	Dall'art.17 All'art. 24	51,65 Euro <hr/> 413,17 Euro	103,29 Euro	Art. 17 e 18: Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.
IV	Dall'art. 25 All'art. 29	206,58 Euro <hr/> 1032,91 Euro	344,30 Euro	Art.29 il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.
V	Dall'art. 30 All'art. 31	25,82 Euro <hr/> 205,58 Euro	68,86 Euro	

Per l'irrogazione delle sanzioni si fa riferimento all'apposito regolamento sulle sanzioni amministrative pecunarie per le violazioni dei regolamenti e delle ordinanze

Art.6
Divieto d'ingresso nei fondi altrui

E' vietato l'ingresso nei fondi altrui comunque recintati o delimitati a norma dell'art.637 del C.P. eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purchè non vengano danneggiate le culture in atto, salvo i casi previsti dall'art.843 del C.C.

Gli aventi diritto al passaggio nei fondi debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.

E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi e aree agro-silvo-pastorali o incolti, nonché di manufatti rurali e agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari.

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia. Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche e le consuetudini locali relative alla raccolta dei funghi.

Art.7
Divieto di scarico

E' vietato il deposito e lo scarico di qualsiasi tipo di materiale sugli altrui fondi.

Art.8
Divieto di pascolo.

E' fatto divieto di pascolare bestiame in genere sul fondo altrui senza l'autorizzazione del proprietario del fondo.

Art.9
Piantagioni e siepi

Salvo quanto previsto in materia dal vigente codice della strada, i proprietari confinanti le strade comunali e vicinali hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, fino ad una altezza di mt. 4 dal piano di carreggiata.

Debbono altresì assicurare la visibilità della segnaletica stradale evitando di compromettere la leggibilità a distanza e dalle angolazioni necessarie.

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Dopo le operazioni del taglio delle siepi è fatto obbligo provvedere tempestivamente allo sgombrò delle sterpaglie e dei rami tagliati

Art.10
Cani da guardia

I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.

I cani non condotti al guinzaglio, quando si trovino in luogo pubblico,devono essere muniti di museruola.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e quelli da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati,in presenza del proprietario,per la guardia delle greggi e per la caccia.

Art.11

Smaltimento acque superficiali

I terreni confinanti con strade pubbliche in genere devono essere provvisti, in adiacenza alla strada, di fossi adeguatamente dimensionati in grado di smaltire le acque piovane ed evitare che le medesime invadano o permangano sulla sede stradale.

Per i terreni nei quali, per la loro natura e pendenza, non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo e le acque piovane defluiscono nelle cunette delle strade medesime, i proprietari di tali terreni o chi per essi sono tenuti a effettuare lo spurgo delle cunette una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

Art.12

Gestione di fossi, canali e ripe

I proprietari o i conduttori devono:

mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano viabile;

mantenere sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente franato o da qualsiasi altro materiale, oltre che dalla vegetazione in modo da garantire il libero deflusso delle acque;

non modificare, interrompere o alterare il percorso e la dimensioni di fossi, rii e bealere. I proprietari e gli utenti di canali e fossi artificiali, esistenti lateralmente o in contatto delle strade, sono obbligati a impedire che le acque invadano la sede stradale provocando danni alla strada stessa e alle sue pertinenze.

La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo tale che non derivi danno alle opere stradali formando, all'occorrenza, un controfosso.

Art.13

Pozzi di irrigazione

E' vietato usare pozzi per l'irrigazione o effettuare trivellazioni per la ricerca dell'acqua senza le previste autorizzazioni regionali e comunali.

I pozzi aperti devono comunque essere muniti di idonea protezione, atte a prevenire la caduta di persone e/o animali, e adeguatamente segnalati.

Art.14

Salvaguardia dello stato dei luoghi

E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura e alle opere d'arte connesse alle strade comunali. E' fatto divieto altresì di ostruire la sede delle strade comunali in tutto od in parte mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico.

E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura o con una condotta di guida non appropriata dei mezzi agricoli (es. brucche partenze o frenate, derapate, ecc.) ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati.

L'attraversamento di strade comunali e vicinali con condutture di acqua permanenti comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e il mantenere le condotte e i ponti in modo che non derivi danno al fondo stradale stesso. Gli attraversamenti e i ponti devono essere eseguiti secondo le prescrizioni dettate dall'ufficio tecnico comunale.

Art.15

Ripristino dello stato dei luoghi

Qualora risulti che il conduttore e /o proprietario di un fondo si sia impossessato di parte di sedime destinato a viabilità, bealere, fossi,rii, canali o altra superficie di uso pubblico, sarà soggetto all'obbligo di riconfinamento e al ripristino delle aree stesse (sedi stradali, fossi, rii, canali, ecc.) sostenendone tutte le spese conseguenti, comprese eventuali spese legali.

In caso di inottemperanza ai lavori di ripristino i medesimi saranno effettuati a cura del Comune con rivalsa piena e incondizionata sugli inadempimenti. Il soggetto responsabile della manomissione o alterazione dello stato dei luoghi sarà inoltre soggetto a una sanzione amministrativa commisurata alla superficie di strada o alla lunghezza di fossi, rii e canali manomessa.

La sanzione amministrativa potrà essere eventualmente trasformata in presentazioni d'opera. La sanzione amministrativa non verrà applicata nei primi dodici mesi dall'esecutività del presente regolamento qualora i soggetti responsabili di alterazione delle opere pubbliche si attivino autonomamente per la messa in pristino dello stato dei luoghi entro i medesimi dodici mesi.

Art 16

Piantumazione di alberi, siepi e recinzioni

La piantumazione di alberi e siepi lungo le sedi viarie per arredo ovvero per coltura del terreno o del bosco, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dai C.C.e dalle Leggi forestali nonché dal codice della strada.

I canali, le bealere, i rii e i fossi devono avere un lato completamente libero da alberi per agevolare le operazioni di manutenzione. In caso contrario gli alberi devono essere piantati a una distanza di almeno quattro metri . I proprietari o aventi causa devono garantire tramite la pulizia dei medesimi, il diritto di passaggio delle acque.

I proprietari di fondi sono tenuti a regolare le siepi in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare. In particolare, a partire da 20 metri dalla tangenza delle curve e 20 metri oltre, a tutto lo sviluppo della curva, le siepi non dovranno avere altezza superiore a metri 0,80.

Le recinzioni dei fondi agricoli devono essere costruite in base alle disposizioni delle norme di attuazione del P.R.G.

Art.17

Arature, trasporti di letame, terra ed altri detriti

I frontisti confinanti con strade pubbliche non possono arare fino al ciglio delle strade o in modo da danneggiarle, ma devono adottare gli opportuni accorgimenti per evitare qualsiasi danno. Le operazioni di aratura devono altresì essere condotte in modo tale da evitare possibili danni a qualsiasi manufatto, anche di privati, posto in prossimità dei confini.

Durante le operazioni di aratura è fatto divieto di effettuare le manovre di ritorno sulle strade pubbliche, ricorrendo alla normale tecnica delle capezzagne.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti provocandone l'imbrattamento, in base alle norme del codice della strada, è tenuto a provvedere immediatamente allo sgombero del materiale e alla pulizia dell'area interessata.

Art.18
Spargimento di liquami zootecnici

Indipendentemente da quanto previsto dalle prescrizioni allegate alle singole autorizzazioni provinciali, lo spargimento di liquami zootecnici sui terreni agrari durante l'anno è vietato nel raggio di 100 metri dalle abitazioni. Lo spargimento dei liquami, quando non vi siano colture in atto, deve essere comunque seguito da un rapido interrimento.

Art.19
Trattamenti antiparassitari in prossimità di abitazioni

I trattamenti con presidi fitosanitari debbono essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia. I trattamenti antiparassitari effettuati con mezzi aerei o con atomizzatori devono rispettare idonee distanze dalle abitazioni, in modo tale da non interessare le stesse. In prossimità delle abitazioni è inoltre vietato effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti durante le giornate di vento.

Art. 20
Piantumazione di alberi ad alto fusto presso i confini

Per la piantumazione di pioppi e altre piante di alto fusto, sia in coltura specializzata che su filare singolo, la distanza dai confini è fissata in 10 metri. Questa distanza potrà essere derogata in caso di accordi tra i proprietari confinanti, fatte salve comunque le disposizioni del C.C. Per i terreni latitanti a strade vicinali e comunali, le piante sopra dette devono essere piantate alle distanze previste dal Codice della strada. Le coltivazioni di alberi di alto fusto devono distare dalle abitazioni ed edifici, anche rurali, 15 metri, salvo diversi accordi tra i proprietari confinanti nel rispetto di quanto previsto dal C.C.

Art.21
Custodia di animali in transito

Lungo le vie pubbliche o di uso pubblico nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia.

Art.22
Spostamenti di animali

Qualsiasi spostamento di animali (greggi, mandrie, ecc.) entro o fuori i confini del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato a seguito di verifica da parte del Servizio Veterinario.

Art.23
Passaggio nei fondi altrui con bestiame

Il diritto di passaggio nei fondi altrui con bestiame, in assenza di valide alternative, specie se sono in atto colture o frutti pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti a prevenire i danni che potrebbero essere arrecati alla altrui proprietà.

Art.24
Pascolo sui terreni demaniali

Il pascolo del bestiame sui beni demaniali è vietato senza il preventivo permesso del Sindaco o dell'Amministrazione interessata. Per i terreni comunali il proprietario del gregge o mandria deve provvedere al pagamento di un corrispettivo stabilito di volta in volta secondo i parametri ed i criteri predeterminati dalla Giunta Comunale e commisurato all'estensione e qualità del terreno messo a disposizione, al numero di capi ammessi a pascolare ed alla durata dell'esercizio del pascolo.

Il conduttore del bestiame sorpreso a pascolare nel terreno del demanio comunale senza autorizzazione è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa e al totale risarcimento dei danni.

Art.25
Pascolo su terreno privato

Senza espressa autorizzazione del conduttore del terreno è vietato il pascolo di greggi e armamenti di qualunque specie di animali sui fondi privati.

Art.26
Animali morti

Gli animali morti per qualunque causa dovranno essere avviati alla distruzione o all'interramento in base alle disposizioni impartite dal competente Servizio Veterinario.

Art.27
Accensione fuochi

E' vietato accendere fuochi a distanza minore di 100 metri dalle strade, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, da mucchi di paglia, fieno e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile.

Quando non sia tecnicamente possibile ricorrere ad altri mezzi per l'eliminazione di sterpi, macchie, residui di potatura, ecc., è ammissibile l'uso del fuoco che deve essere acceso con l'adozione di ogni possibile precauzione al fine di prevenire incidenti e danni alle altrui proprietà e deve essere costantemente sorvegliato, da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento finchè non sia spento.

E' vietato dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto. In alternativa deve essere eseguito interrimento mediante fresatura e/o aratura.

E' vietato in ogni caso dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname, ecc.

E' vietato in ogni caso accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell'anno. Si applicano in proposito le disposizioni previste dall'art.59 del T.U.L.P.S. e, per responsabilità penali, gli artt. 423 e 449 del C.P.

Sono altresì vietati i comportamenti elencati nell'apposita disposizione annuale emanata dalla Regione Lazio, e riferita al periodo di "Grave pericolosità ed allerta".

Art.28
Inquinamento

E' vietato inquinare le acque sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con sostanze chimiche o naturali dannose al patrimonio ittico.

Non è permesso convogliare direttamente nei corsi d'acqua liquami provenienti da allevamenti zootecnici.

Lo scarico di acque in corsi d'acqua superficiali, derivanti da attività di ogni tipo, sia civili che produttive o di servizio, è ammesso solo a seguito di regolare autorizzazione rilasciata in base alle norme vigenti in materia di scarichi.

Art.29
Scarico abusivo

E' vietato lo scarico o l'abbandono su terreni e fondi agricoli, alvei e scarpate, di rifiuti di ogni tipo.

Art. 30
Esche avvelenate

E' vietato spargere esche avvelenate nel territorio e impiegare sostanze venefiche, a scopo di protezione delle colture, in assenza di specifica autorizzazione dell'autorità comunale e veterinaria competente per territorio.

Art.31
Nidi di uccelli

E' vietata la distribuzione di nidi e nidiate di uccelli, è inoltre vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene .

Art.32
Esecutività

Il presente regolamento entra in vigore un mese dopo la sua approvazione da parte dei competenti organi.

Sono abolite tutte le disposizioni regolamenti precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.

Art.33
Altri riferimenti normativi

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni fissate dalla vigente normativa statale, regionale e provinciale.